



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“VIA P. R. PIROTTA”

Via V. P.R.Pirotta, 95/A - 00171 ROMA - Tel. - ☎ 062155001-/fax 0621893679

✉: RMIC8E200L@ISTRUZIONE.IT

PEC: RMIC8E200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Fiscale 97714250582

Circolare n. 91

Roma, 10 gennaio 2022

- A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
- A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
- AL SITO WEB

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche.

Certificazioni per le assenze e nuove misure per la gestione dei casi di positività

Si ritiene opportuno fornire a tutti i destinatari in indirizzo informazioni e chiarimenti in merito alla ripresa delle attività didattiche.

Il rientro degli alunni deve avvenire in sicurezza, pertanto si richiede alle famiglie di collaborare con la scuola al fine di evitare rientri di alunni con sintomi riconducibili al Covid ed alle sue varianti o di alunni che abbiano avuto nei giorni precedenti al rientro contatti con positivi o con sospetti positivi. In tal senso si riportano le nuove misure per la gestione dei casi di positività così come stabilite dal Consiglio dei Ministri n.55 del 5 gennaio e comunicate dal Ministero dell'istruzione sul suo sito istituzionale. Resta inteso che l'applicazione di quanto di seguito riportato resta di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2, che fornirà i necessari chiarimenti in presenza di casi di positività.

NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Le nuove misure riportate dal Ministero dell'Istruzione sono le seguenti.

SCUOLA DELL'INFANZIA:

Con un caso di positività si applica alla classe la **sospensione delle attività**, per una durata di **dieci giorni**.

SCUOLA PRIMARIA:

Con **un caso di positività** si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). **In presenza di**

due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la **didattica a distanza** per la durata di **dieci giorni**.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

Con **un caso di positività** nella stessa classe è prevista l'**autosorveglianza** con la prosecuzione delle attività e l'uso delle **mascherine ffp2**. Con **due casi** nella stessa classe è prevista la **didattica digitale integrata** per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. **Per tutti gli altri** è prevista la **prosecuzione delle attività in presenza** con l'**autosorveglianza** e l'utilizzo di **mascherine ffp2**.

Con **tre casi** nella stessa classe è **prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe**.

Il Ministero informa che saranno potenziate le attività di screening per consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate.

Sono pubblicate sul nostro sito le indicazioni relative al Potenziamento dei test nei Drive-in dedicati alle scuole fornite dalla ASL Roma 2

Per la didattica a distanza i docenti applicheranno il relativo regolamento di istituto con le necessarie valutazioni caso per caso.

CERTIFICAZIONI PER LE ASSENZE

In relazione al rientro degli alunni, si ricorda a tutti che la Circolare della Regione Lazio n.719344 del 15 settembre 2021 è al momento ancora in vigore e norma le modalità di rientro a scuola da parte degli alunni assenti. Si ritiene opportuno allegare alla presente Circolare uno schema riassuntivo pubblicato dalla Regione Lazio nel suo sito istituzionale alla pagina: www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica

Gli alunni che, senza preventiva comunicazione ai docenti, risultino assenti il 22 dicembre e il 10 gennaio sono tenuti comunque a rientrare con certificato medico.

Si ritiene infine opportuno allegare uno stralcio della circolare del Ministero della salute n.60136 del 30 dicembre 2021 che ha come oggetto: *Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*, utile per il personale docente ed ATA e per gli alunni vaccinati.

Si ringrazia per la consueta collaborazione scuola-famiglia che consentirà a tutti un rientro in sicurezza.

ALLEGATO:

SCHEMA REGIONE LAZIO REGOLE IN CASO DI ASSENZA

CIRCOLARE N.60136 DEL MINISTERO DELLA SALUTE - STRALCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Tiziana Santoro

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MOTIVO ASSENZA	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I° GRADO
Assenza o allontanamento da scuola per motivi di salute non legati a COVID-19, in base alle indicazioni del medico	Non è necessario il certificato medico per la riammissione a scuola fino a 3 giorni di assenza.	Non è necessario il certificato medico per la riammissione a scuola fino a 5 giorni di assenza.
	Certificato medico del pediatra dal 4° giorno di assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali dell'assenza.	Certificato medico del pediatra o del medico di famiglia dal 6° giorno di assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali dell'assenza.
Rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia correlabile ad infezione COVID-19 e prescrizione di test (antigenico o molecolare) risultato negativo	Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l'attestazione del pediatra che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato negativo.	Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l'attestazione del pediatra o del medico di famiglia che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato negativo.
Rientro a scuola dopo assenza per COVID-19 (tamponi molecolari positivi)	Indipendentemente dai giorni di assenza, il pediatra rilascia il certificato medico per la riammissione a scuola.	Indipendentemente dai giorni di assenza, il pediatra o il medico di medicina generale rilascia il certificato medico per la riammissione a scuola.
Rientro a scuola dopo assenza per motivi personali (non di salute), se precedentemente comunicati dal genitore/tutore legale alla scuola	Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione dell'assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza certificato	Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione dell'assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza certificato

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti all'inizio o alla fine del periodo di assenza.

CIRCOLARE N.60136 DEL MINISTERO DELLA SALUTE - STRALCIO

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

– tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;

– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto **da 10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito **un test molecolare o antigenico con risultato negativo**.